

Novità Ecoschema 1 per il 2025: cosa cambia per gli allevamenti italiani

di Luca Palazzoni, dottore agronomo

L'Ecoschema 1 è un pagamento della PAC a favore degli allevatori, introdotto con l'obiettivo di incentivare pratiche agricole sostenibili nel settore zootecnico, promuovendo in particolare la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il miglioramento del benessere animale. Tale misura, operativa nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027, prevede un pagamento annuale destinato agli allevatori che adottano precisi impegni in materia di gestione sanitaria degli allevamenti e benessere animale.

L'Ecoschema 1 è articolato su due distinti livelli di adesione:

- il **Livello 1** è centrato sulla riduzione dell'uso degli antibiotici negli allevamenti;
- il **Livello 2** prevede, oltre alla riduzione degli antimicrobici, il rispetto di requisiti aggiuntivi legati al benessere animale, tra cui l'obbligo di pascolamento e l'adesione obbligatoria al *Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)*.

Pertanto, il livello 1 di questo ecoschema è accessibile a quasi tutte le aziende zootecniche, a patto che adottino una gestione sanitaria razionale, mentre l'accesso al livello 2 è più selettivo perché richiede il pascolo degli animali e l'adesione al nuovo SQNBA. Questi due livelli, pur non cumulabili sugli stessi animali, agiscono in maniera sinergica per raggiungere un duplice scopo: tutelare la salute pubblica, riducendo la diffusione dell'antimicrobico resistenza e migliorare contemporaneamente le condizioni di benessere animale, valorizzando le produzioni zootecniche più sostenibili e responsabili.

Questo articolo si propone di illustrare in maniera approfondita le principali novità introdotte nell'Ecoschema 1 della PAC per la campagna 2025. L'Ecoschema 1, dedicato specificamente alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e al miglioramento del benessere animale negli allevamenti italiani, ha infatti subito aggiornamenti rilevanti che incidono significativamente sulle modalità operative degli allevatori. In particolare, saranno descritte e analizzate in dettaglio le modifiche introdotte sulle nuove modalità di adesione ai livelli 1 e 2, i requisiti tecnici e amministrativi da rispettare, e le procedure per il calcolo e l'erogazione dei pagamenti.

Lo scopo finale è quello di fornire agli operatori del settore una guida semplice e puntuale per orientarsi nelle nuove regole, cogliendo le opportunità e anticipando le eventuali criticità che potranno emergere.

1. Chiarimenti su ClassyFarm

L'Ecoschema 1 trova concreta applicazione attraverso **ClassyFarm**, il sistema informativo gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) e integrato nel portale nazionale della veterinaria *Vetinfo*.

ClassyFarm permette di classificare gli allevamenti sulla base del rischio sanitario, elaborando le informazioni raccolte tramite attività di autocontrollo aziendale e sorveglianza veterinaria ufficiale. I dati elaborati provengono principalmente da fonti ufficiali, come la Banca Dati Nazionale (BDN), la Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) e il Registro Elettronico dei Trattamenti, oltre che da informazioni inserite direttamente dai veterinari ufficiali e incarica-

ti. Per usufruire del pagamento previsto dall'Ecoschema 1, gli allevatori devono registrarsi a *ClassyFarm*, un'operazione da effettuare una sola volta e valida anche per gli anni successivi.

Pertanto, chi presenta domanda per la prima volta nel 2025 deve necessariamente iscriversi al sistema prima della presentazione della Domanda Unificata; al contrario chi si è già iscritto negli anni precedenti non dovrà ripetere questa operazione. Una volta registrati, gli allevatori avranno accesso ai dati relativi alla propria azienda, acquisendo una migliore consapevolezza nella gestione sanitaria e produttiva del proprio allevamento.

2. Le novità dell'Ecoschema 1 Livello 1 – Riduzione dell'antimicrobico resistenza

L'Ecoschema 1 Livello 1 prevede che l'allevatore assuma un impegno concreto nella riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, con l'obiettivo specifico di contrastare il fenomeno dell'antimicrobico-resistenza. Tale riduzione è monitorata attraverso il sistema *ClassyFarm*, che utilizza una specifica unità di misura per quantificare il consumo di farmaci antimicrobici (antibiotici) negli allevamenti: la DDD (*Defined Daily Dose*).

Nella campagna 2023, *ClassyFarm* classificava gli allevamenti confrontando il valore DDD individuale con la mediana regionale, calcolata annualmente. Gli allevamenti ammissibili al pagamento erano: coloro che avevano valori di DDD inferiori o uguali alla mediana regionale e coloro che, pur avendo valori superiori, riuscivano a ridurli almeno del 10% rispetto all'anno precedente.

A partire dalla campagna 2024 è stato introdotto un cambiamento significativo del criterio di ammissibilità, attraverso l'applicazione di una "clausola di revisione". Questa modifica ha portato alla definizione di valori soglia (baseline), validi a livello nazionale e fissi per specie e orientamenti produttivi (riportati nella tabella 1), eliminando il riferimento alla mediana regionale.

Tabella 1 - Valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD)

SPECIE	ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	SOGLIA - VALORE DI DDD
Bovina	Latte	3
Bovina	Linea Vacca Vitello	0,9
Bovina	Carne Rossa	5
Bovina	Misto	3
Bovina	Carne (Altro)	2
Bovina	Carne Bianca	44
Suina	Ingrasso	9
Suina	Ciclo Aperto	20
Suina	Ciclo Chiuso	12
Ovina	Latte	0,7
Ovina	Misto	0,4
Ovina	Carne	0,1

Bufalina	Latte	0,7
Bufalina	Misto	0,7
Bufalina	Carne	0,1
Caprina	Misto	0,1
Caprina	Latte	1
Caprina	Carne	0,1

Fonte: DM n. 0353015 del 02/08/2024

Pertanto, risultano ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine del periodo di osservazione annuale presentano una delle seguenti condizioni rappresentate nel grafico 1:

- un valore di DDD uguale o inferiore ai valori soglia (baseline) fissati nella Tabella 1 per ciascuna specie e orientamento produttivo;
- un valore di DDD superiore a quelli della baseline, purché ridotto almeno del 10% rispetto all’anno 2022.

Grafico 1 – Ammissibilità ecoschema 1 livello 1



Per quanto riguarda la campagna 2025, l’impegno richiesto agli allevatori rimane invariato rispetto al 2024. La principale novità per la campagna 2025 riguarda esclusivamente la **durata del periodo di osservazione**, che è stata ridotta da 12 a 9 mesi (dal 1° gennaio al 30 settembre 2025), senza però variare il contributo concesso.

Questa modifica del periodo di osservazione da 12 a 9 mesi, applicata esclusivamente per la campagna 2025, ha carattere eccezionale e deriva dall’esigenza tecnica di disporre tempestivamente dei dati relativi all’uso degli antimicrobici per redigere puntualmente la Relazione annuale sull’efficacia del PSP, documento che gli Stati Membri devono obbligatoriamente inviare alla Commissione Europea per monitorare gli effetti reali delle misure adottate.

Ma soprattutto, la scelta di anticipare la chiusura del periodo di controllo dal tradizionale termine del 31 dicembre al 30 settembre risponde anche a un'esigenza pratica di carattere amministrativo: in questo modo gli Organismi Pagatori saranno in grado, per la prima volta, di procedere all'erogazione degli anticipi del pagamento dell'Ecoschema 1 dal 16 ottobre, operazione che nelle precedenti annate era tecnicamente impraticabile, in quanto la verifica definitiva dei dati sugli antimicrobici utilizzati negli allevamenti risultava disponibile solo dopo il 31 dicembre dell'anno di domanda.

A partire dal 2026, il periodo di osservazione tornerà ad essere annuale (12 mesi), ma non coinciderà più con l'anno solare, ma dal 1° ottobre dell'anno precedente fino al 30 settembre dell'anno corrente.

Tale cambiamento richiede agli allevatori maggiore attenzione nella gestione del valore DDD, poiché, nel 2025, il periodo di osservazione sarà ridotto a nove mesi, il che comporterà un calcolo del consumo di antimicrobici su un arco temporale più breve, limitando il tempo per eventuali interventi correttivi. Di conseguenza, sarà fondamentale una pianificazione più rigorosa dell'uso dei farmaci veterinari fin dall'inizio dell'anno, in modo da rispettare i valori soglia (baseline) definiti per ciascun orientamento produttivo e specie animale senza incorrere in sforamenti.

Mentre, a **partire dal 2026**, con il ripristino del periodo di osservazione di dodici mesi, gli allevatori dovranno invece considerare che il monitoraggio non seguirà più l'anno solare, ma si estenderà dal 1° ottobre dell'anno precedente fino al 30 settembre dell'anno corrente. Questo significa che le somministrazioni di antimicrobici effettuate negli ultimi tre mesi dell'anno precedente influenzeranno il calcolo del DDD per l'anno di domanda successivo. Pertanto, sarà essenziale adottare un approccio più strategico alla gestione sanitaria degli allevamenti.

Un altro aspetto cruciale riguarda le correzioni dei dati in *ClassyFarm* e nella BDN per il 2025 e gli anni a seguire. Gli allevatori dovranno aggiornare le informazioni sugli allevamenti, gli orientamenti produttivi, i capi animali e le UBA premiabili entro il 30 settembre e non più entro il 31 dicembre come avveniva in passato. Questo significa che tutte le modifiche tardive ai dati aziendali, ai trattamenti registrati e alle ricette veterinarie effettuate dopo il termine del 30 settembre non avranno alcun effetto ai fini dell'ammissibilità al pagamento dell'Ecoschema 1.

3. Le novità Ecoschema 1 Livello 2 – Adesione al SQNBA con pascolamento

Il Livello 2 dell'Ecoschema 1 prevede, come impegno principale, l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) associato al pascolamento o all'allevamento brado. Rispetto al Livello 1, questo impegno è più selettivo, poiché richiede non soltanto la gestione razionale degli antibiotici veterinari ma anche la conformità a specifici requisiti di benessere animale certificati.

Per le campagne precedenti (2023 e 2024), a causa della mancata disponibilità dei disciplinari ufficiali, l'adesione al SQNBA era stata sostituita da un disciplinare transitorio, allegato al DM del 15 dicembre 2022 n. [690602](#).

A partire dalla campagna 2025, invece, il [Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2024](#) ha introdotto ufficialmente nuovi e specifici disciplinari di certificazione SQNBA, rivolti agli allevamenti bovini e suini che praticano il pascolamento o l'allevamento brado. L'adesione a tali disciplinari, pertanto, rappresenta la principale novità della campagna 2025, divenendo condizione imprescindibile per ottenere il sostegno previsto dall'Ecoschema 1 Livello 2.

La certificazione SQNBA prevede che l'allevatore rispetti puntualmente le regole definite nei relativi disciplinari, con l'impegno obbligatorio al pascolo degli animali. La domanda di adesione a tale certificazione deve essere presentata presso appositi Organismi di Certificazione, inseriti nell'elenco ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che risultino accreditati secondo lo standard internazionale UNI CEI EN ISO IEC 17065.

In deroga all'obbligo di adesione al SQNBA, è prevista la possibilità di percepire il pagamento dell'Ecoschema 1 – Livello 2 nelle seguenti situazioni:

- **allevamenti biologici:** gli allevatori certificati biologici possono beneficiare del sostegno senza aderire formalmente al SQNBA, poiché gli impegni previsti dal disciplinare biologico sono considerati equivalenti a quelli richiesti dal SQNBA; la certificazione biologica, controllata e attestata dagli Organismi di Controllo accreditati, è quindi equiparata alla certificazione SQNBA; questa deroga si applica anche agli allevamenti in conversione;
- **allevamenti bovini di piccole dimensioni:** la deroga è concessa agli allevamenti bovini fino a un massimo di 20 UBA, a condizione che svolgano attività di pascolamento. Tuttavia, questa esenzione deve essere autorizzata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, che si occuperà anche di effettuare i controlli sul rispetto degli impegni di pascolamento, in sostituzione degli Organismi di Certificazione SQNBA.

Anche questo ultimo punto è una novità per il 2025. Nella versione originale del PSP, la deroga per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni che praticano il pascolamento era già prevista. Tuttavia, nel 2022, tale limite era fissato a un massimo di 20 UBA per la domanda del 2023, mentre negli anni successivi la soglia era stata ridotta a 10 UBA, calcolate sulla consistenza media della stalla nell'anno precedente alla domanda.

L'ampliamento della soglia a 20 UBA consente a un numero più elevato di piccoli allevatori di accedere al premio del Livello 2 senza dover sopportare i costi della certificazione SQNBA. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per le aziende che già praticano il pascolamento, ma che potrebbero considerare onerosa o eccessivamente complessa l'adesione al sistema di certificazione nazionale. Gli allevamenti di piccole dimensioni, specialmente quelli situati in zone marginali o montane, potranno beneficiare di un aiuto economico più accessibile, spingendoli a mantenere o incrementare le pratiche di pascolamento, riducendo così la pressione sugli ecosistemi e migliorando il benessere animale. L'incremento della soglia al 20 UBA potrebbe quindi rappresentare un impulso per rendere economicamente più sostenibili le aziende che operano in contesti difficili, favorendo una gestione più estensiva e meno intensiva.

4. Il pagamento dell'Ecoschema 1: variazioni e metodo di calcolo

Il sostegno, per entrambi i livelli, è concesso per tutte le UBA oggetto d'impegno come pagamento compensativo annuale sotto forma di pagamento aggiuntivo al sostegno di base, con priorità al detentore dell'allevamento; in presenza di soccida, al soccidario (salvo diverso accordo tra le parti) mentre, nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

Tabella 2 - Importi provvisori ecoschema 1 (€/UBA)

INTERVENTO		IMPORTO UNITARIO DA PSP
Eco-schema 1.1	Bovini duplice attitudine	54,00
	Bovini carne	54,00
	Bovini latte	66,00
	Bufalini	66,00
	Suini	24,00
	Vitelli carne bianca	24,00
	Ovini	60,00
	Caprini	60,00
Eco-schema 1.2	Bovini da latte, duplice attitudine e bovini carne	240,00
	Suini allevamenti semibrado	300,00

La **Tabella 2** definisce gli importi unitari erogabili per l'intervento dell'Ecoschema 1, Livello 1 e Livello 2. Nelle precedenti campagne PAC, gli importi erogati per l'Ecoschema 1 si sono rivelati significativamente diversi rispetto alle stime iniziali riportate nel PSP. Queste variazioni non sono state casuali, ma sono il risultato del metodo di calcolo adottato per determinare gli importi unitari annuali. Il sistema prevede che, per ogni anno di domanda, il valore effettivo del pagamento venga stabilito da AGEA in base al numero totale di UBA (Unità di Bestiame Adulto) ammissibili al sostegno, nel rispetto del plafond finanziario massimo assegnato all'Ecoschema 1. Questo significa che, se il numero di UBA ammissibili in un determinato anno risulta superiore alle disponibilità finanziarie complessive, gli importi unitari vengono automaticamente ridotti e riproporzionati.

Un esempio concreto di questa dinamica si è verificato nella definizione dei valori di pagamento per la campagna 2023. Il valore iniziale degli importi stimati nel PSP è stato calcolato dividendo il budget assegnato all'Ecoschema 1 per il numero totale di UBA ammissibili registrate al 31 dicembre 2023. Tuttavia, mentre per la maggior parte delle specie questo metodo di calcolo è stato applicato senza variazioni, per i bovini si è dovuto adottare un criterio differente. Infatti, se per i bovini fosse stata applicata la stessa metodologia di calcolo utilizzata per le altre specie, il valore del pagamento previsto per il Livello 2 sarebbe risultato addirittura inferiore a quello del Livello 1, a causa dell'elevato numero di UBA ammissibili per il secondo livello. Questo sarebbe stato in contrasto con la logica dell'Ecoschema 1 e con i principi stabiliti dal PSP, secondo cui il Livello 2 deve prevedere un premio più elevato, in quanto implica impegni maggiori per l'allevatore. Per evitare questa distorsione, le UBA bovine accertate sono state riparametrate, cioè, ricalcolate tenendo conto di quelle programmate dal PSP per il Livello 1. Questo ha comportato una riduzione del valore del pagamento per il Livello 1, permettendo però di aumentare la dotazione finanziaria destinata al Livello 2. Il risultato è stato un allineamento più coerente tra gli importi erogati e il livello di impegno richiesto.

Le differenze tra le stime iniziali del PSP e i dati effettivi delle UBA nelle annate 2023 e 2024 derivano principalmente da due fattori:

1. sovrastima delle UBA per il Livello 1 e sottostima per il Livello 2 nel PSP, causata da una minore adesione del previsto al primo livello e una maggiore adesione al secondo;

2. semplificazione degli impegni richiesti per il Livello 2 rispetto a quanto inizialmente previsto, dovuta alla mancata disponibilità dei disciplinari SQNBA. Questo ha portato a un'adesione massiccia al Livello 2, grazie alla sola possibilità di rispettare l'impegno del disciplinare transitorio allegato al DM 15 dicembre 2022 n. 690602, che prevedeva requisiti più facilmente raggiungibili.

Con l'entrata in vigore dei disciplinari ufficiali SQNBA, nel 2025, il livello di impegno richiesto per accedere al Livello 2 tornerà ad essere più stringente, disincentivando la partecipazione di alcuni allevatori. Questo scenario porterà con molta probabilità a un riequilibrio del numero di UBA ammissibili, avvicinando gli importi unitari ai valori stimati dal PSP.

Di conseguenza, nel 2025, gli allevatori dovranno valutare con attenzione la convenienza dell'adesione al Livello 2, tenendo conto del maggiore impegno richiesto rispetto al 2023-2024 e dell'obbligo di conformarsi al disciplinare SQNBA.

